

COMUNE DI PETRELLA SALTO

REGOLAMENTO USO CIVICO DI PASCOLO

PREMESSA

Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività territorialmente ben delimitata (gli abitanti di un Comune, di una o più frazioni o di una parrocchia) e consistono in varie forme di godimento: diritti di pascolare e di abbeverare il proprio bestiame; raccogliere legna per uso domestico.

Tali diritti si distinguono in due categorie principali:

1. Essenziali, cioè riconosciuti " *uti singuli* " necessari ai bisogni della vita dell'utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto, quali i diritti di pascolo, di abbeverati per il bestiame, di raccogliere legna per il riscaldamento .
2. Utili, cioè quelli che assicurano il diritto della comunità sia " *uti cives* " che " *uti singuli* " di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali, comprendono l'utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico per attività di industria, commercio e produttivo in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore delle collettività.

La enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie del presente regolamento è dimostrativa e non tassativa. Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, produttive ed ambientali sviluppatasi con l'evoluzione economico-sociale.

La enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie del presente regolamento è dimostrativa e non tassativa. Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, produttive ed ambientali sviluppatasi con l'evoluzione economico-sociale.

La collettività partecipa sia " *uti singuli* " che " *uti cives* " nelle forme e nei modi stabiliti nel presente regolamento al godimento dei diritti di uso civico di pascolo.

Articolo 1

Campo di applicazione

I territori di proprietà del Comune di Petrella Salto, gravati dal diritto di uso civico di Pascolo a favore della popolazione avente diritto residente nelle frazioni del Comune stesso ed i

territori privati anch'essi gravati da uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione residente del Comune, saranno da questa utilizzati secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente Regolamento.

Articolo 2

Carico U.B.A.

Il carico di bestiame viene espresso in UBA * (Unità Bestiame Adulto) tenendo conto degli indici conversione in seguito riportati:

Bovino adulto (oltre tre anni di età)	1	UBA
Manza o manzetta	0,5	UBA
Cavallo	1	UBA
Capra adulta	0,15	UBA
Ovino adulta	0,15	UBA

I dati di cui sopra dovranno essere sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in accordo con eventuali variazioni che si fossero verificate negli allevamenti zootecnici locali, nonché nella produttività del pascolo stesso.

Articolo 3

Durata monticazione

Fatta salva la possibilità dell'amministrazione di variare i tempi di monticazione in funzione: dell'andamento stagionale, delle nuove realtà zootecniche e di sopravvenute nuove esigenze, la durata dei periodi annui della monticazione sono stabiliti come appresso:

- a) Nelle zone superiori ai 1200 m. di altitudine, tranne il comparto Cornino-Nuria, il pascolo delle greggi transumanti avrà inizio il 15 Maggio e terminerà il 15 Ottobre, salvo proroga autorizzata dalla giunta municipale.
- b) In dette località potranno pascolare dal 16 ottobre al 30 Novembre (in deroga alla L.R. n. 39/2002) le greggi transumanti, purché il loro carico primitivo venga ridotto del 70 %.
- c) Nelle stesse zone le greggi stanziali potranno pascolare dal 15 Aprile fino al 31 Dicembre (in deroga alla L.R. 39/2002).
- d) Per quanto riguarda il bestiame di grossa taglia, la monticazione avrà inizio a partire dal 15 Maggio, fino al 15 Ottobre, salvo proroga autorizzata dalla giunta municipale.
- e) Nelle zone situate tra i 1000 m. e i 1.200 m. di altitudine , il pascolo potrà esercitarsi dagli ovi-caprini stanziali, dal 01 Aprile al 31 Dicembre, previa autorizzazione della giunta municipale (in deroga alla L.R. 39/2002). Nelle stesse zone le greggi transumanti, con la stessa limitazione di cui al punto (b) potranno pascolare dal 15 Aprile al 30 novembre.

- f) Nelle zone poste sotto i 1.000 m di altitudine, il pascolo è libero tutto l'anno (in deroga alla L.R. 39/2002) per le sole greggi stanziali.
- g) Nei boschi limitrofi ai terreni nudi pascolivi ed eventualmente ammessi al pascolo, l'esercizio si esplicherà durante le stesse epoche stabilite per i nudi contigui.
- h) L'utilizzazione dei pascoli boscati si intende senz'altro interrotta quando a norma delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale sia in esso vietato il pascolo. Per il pascolo nei boschi adulti troppo radi o deperenti, sussiste il divieto sancito dall'Art. 9 del R.D. 30/12/1923, n. 3267.

TABELLA RIASSUNTIVA PERIODI DI MONTICAZIONE USO CIVICO DI PASCOLO					
BESTIAME : OVI-CAPRINI E SUINI					
Superiore a 1200 mslm		Tra 1000 e 1200 mslm		Inferiore ai 1000 mslm	
Stanziali	Transumanti	Stanziali	Transumanti	Stanziali	Transumanti
Dal 15 Aprile al 31 Dicembre	Dal 15 Maggio al 15 Ottobre	Dal 01 Aprile al 31 Dicembre	Dal 15 Maggio al 15 Ottobre	Tutto l'anno	Dal 15 Maggio al 15 Ottobre
	Fino al 30 Novembre con carico ridotto		Fino al 30 Novembre con carico ridotto		Fino al 30 Novembre con carico ridotto
BESTIAME : BOVINI ED EQUINI dal 15 Maggio al 15 Ottobre					

Articolo 4

Territori privati

I territori privati gravati da uso civico di pascolo a favore della generalità della popolazione residente nel Comune di Petrella Salto, saranno da questa utilizzati facendo riferimento alle seguenti regole:

- Divieto assoluto di pascolo su di essi per tutti i territori con destinazione prato, dal 5 aprile al 20 luglio di ogni anno;
- Divieto assoluto di pascolo su di essi per tutti i territori in attualità di coltivazione, fino alla raccolta;
- Tempi di monticazione, fatti salvi i primi tre commi del presente articolo, come previsti dall'articolo 3;
- Rispetto della vece per tutti i seminativi;
- Le colture in atto non devono essere di tipo pluriennali;
- Le recinzioni del territorio, del tipo previsto dalle leggi vigenti, dovranno avere minimo due ingressi in genere posti sui lati opposti del terreno confinato, di larghezza non inferiore a metri 6.00 per territori fino all'estensione di due ettari; qualora la nuova recinzione confinasse con una recinzione già esistente per più di 100 metri, sulla stessa dovrà essere realizzata una ulteriore apertura di 6.00 metri. Per ogni ettaro o frazione di ettaro in più di due ettari, dovrà essere realizzata un'ulteriore apertura di 6.00 metri;
- Tutte le recinzioni, dovranno essere aperte al pascolo, dopo la raccolta.

Articolo 5

Affitto pascoli

Nel caso che i pascoli del Comune di Petrella Salto, comprensivi del terzo spettante nelle zone promiscue con il Comune di Fiamignano, per la loro estensione o capacità produttiva, eccedano i bisogni essenziali degli aventi diritto del Comune, la parte eccedente i bisogni stessi, potrà essere concessa all'uso ai restanti cittadini residenti nel Comune di Petrella Salto non aventi diritto, aumentando il canone di fida pascolo del 50 %. L'ulteriore parte restante potrà essere concessa in fitto mediante asta pubblica.

La base d'asta, verrà definita dal responsabile dell'ufficio competente.

Tale procedura non si applica qualora il Comune decida altra forma di assegnazione, oppure nel caso in cui i residenti stessi, prioritariamente in forma associata, ne chiedano l'assegnazione e provvedano al pagamento del prezzo a base d'asta stabilito.

Articolo 6

Priorità

Ai fini delle assegnazioni delle zone pascoli ne costituiscono titoli prioritari:

- Essere allevatore con numero di capi non superiore a 300 per gli ovi-caprini, a 30 per suini, a 25 per bovini e a 25 per equini
- Essere imprenditore agricolo stanziale a titolo principale
- Essere allevatore di ovi-caprini, bovini ed equini
- Appartenere alla ex università agraria richiesta

Gli eventuali capi di bestiame autorizzati al pascolo di numero superiore a quelli sopra indicati autorizzati saranno soggetti al pagamento della fida pascolo prevista per i non residenti.

Ove le circostanze lo richiedano il Sindaco potrà escludere completamente all'uso dei pascoli gli allevatori di bestiame a scopo industriale e riservare l'uso stesso ai soli conduttori di tutte le aziende a tipo familiare.

Articolo 7

Uso promiscuo

Fino a chiarimento della vertenza sullo scioglimento dell'uso promiscuo dei territori ricadenti nelle tre ex Università Agrarie di Castel Mareri, Gamagna e Fiamignano-Mercato, in virtù del vecchio diritto dell'ex Università Agraria di Castel Mareri ad usufruire dell'uso civico di pascolo sui territori ad uso promiscuo ricadenti nel territorio del Comune di Fiamignano, fino ad un numero di capi pari ad un terzo della capienza, è consentito l'alpeggio per soli ovi-caprini, nel comparto di Rascino e per soli equi-bovini nel comparto di Cornino-Nuria e Coppi di Rascino. agli allevatori residenti in Petrella Salto con priorità a quelli appartenenti alla ex Università Agraria di Castel Mareri.

Per contro gli allevatori residenti nel Comune di Fiamignano ed appartenenti alle ex Università Agrarie di Gamagna e Fiamignano-Mercato, potranno usufruire dell'uso civico di pascolo sui territori ad uso promiscuo, ricadenti nel territorio del Comune di Petrella Salto, fino ad un numero di capi pari a due terzi della capienza, secondo le modalità stabilite nel regolamento di uso civico di pascolo del Comune di Petrella Salto.

I Comuni di Petrella Salto e Fiamignano, entro Marzo di ogni anno devono comunicare i nominativi degli allevatori che intendono usufruire dell'alpeggio, fermo restando che gli stessi devono attenersi al regolamento del Comune di Fiamignano, in particolare dovranno attenersi a quanto contemplato

nel successivo articolo 8 e presentare al responsabile del servizio del Comune di Petrella Salto quanto previsto nei punti da 1 a 5 dell'articolo 10 del presente regolamento.

Articolo 8

Domanda

Le domande di autorizzazione alla monticazione, devono essere inoltrate al Comune di Petrella Salto, entro il mese di Marzo di ogni anno, indicando esattamente:

- o le generalità e la residenza dell'allevatore richiedente.
- o il codice azienda.
- o la località e/o il comparto richiesto.
- o l'università o il Comune di appartenenza.
- o il numero dei capi in U.B.A. distinti per specie, età e sistemi di identificazione.
- o la dichiarazione di proprietà dei capi dichiarati.
- o il numero dei cani di età superiore a sei mesi utilizzati per la custodia delle greggi.

Articolo 9

Assegnazione zone

Ogni anno, entro il 10 Aprile, l'Amministrazione Comunale, in base alle denunce ricevute, atte a determinare il numero massimo del Bestiame dei cittadini del Comune, determina quali delle zone pascolive siano sufficienti ad accoglierlo e quali possono essere cedute in affitto.

Nel caso che il complesso dei pascoli, in rapporto al numero massimo del bestiame, che può in essi essere immesso risulti insufficiente ai bisogni del bestiame del Comune, l'Amministrazione determina il numero massimo di capi di bestiame, che ciascun proprietario potrà immettere nei pascoli, con proprio atto deliberativo.

Articolo 10

Rilascio autorizzazione

L'autorizzazione alla monticazione dovrà essere ritirata personalmente dall'allevatore proprietario o da suo delegato, allorquando lo stesso avrà ottemperato a tutti gli adempimenti richiesti dal presente Regolamento e dalle normative vigenti in materia.

Gli allevatori ammessi, prima del rilascio della autorizzazione, devono presentare al responsabile comunale del servizio:

1. Le generalità e la residenza dell'addetto alla custodia dei capi
2. Copia del registro di stalla per la individuazione dei contrassegni auricolari ovi-caprini, suini e bovini
3. Copia del passaporto equino
4. Certificato veterinario da cui si evinca, che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono, sono indenni da malattie infettive
5. Attestazione dell'avvenuto pagamento della fida pascolo per l'anno in corso.

In mancanza di una delle documentazioni di cui sopra, l'autorizzazione non potrà essere rilasciata. In assenza di autorizzazione alla monticazione, non potranno essere rilasciate certificazioni di qualsiasi natura legate alla monticazione stessa.

Articolo 11

Modalità, obblighi e condizioni per il pascolo

L'esercizio del pascolo sui territori di proprietà del Comune e di quelli promiscui e dei territori privati assoggettati all'uso civico di pascolo, va esercitato secondo le seguenti modalità:

- Ottenimento di apposita autorizzazione del Comune di Petrella Salto, rilasciata dal Sindaco o da suo delegato, nella quale verranno indicati i punti di abbeveraggio (fontanili e laghi) nei quali gli allevatori dovranno obbligatoriamente abbeverare il proprio bestiame;
- Per i transumanti, la comunicazione all'ufficio comunale competente (almeno tre giorni prima), circa il giorno, l'ora ed il luogo, in cui si intende scaricare sul territorio comunale, il bestiame autorizzato alla monticazione.
- Per gli stanziali, la comunicazione all'ufficio comunale competente (almeno tre giorni prima), circa il giorno, e l'ora, in cui si intende trasferire il bestiame sui pascoli autorizzati.
- Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari ed il passaporto equino, dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario, nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e ciò anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto la malattia nel fondo fidato;
- L'allevatore prima di portare il gregge e/o la mandria in monticazione, ha l'obbligo di far visitare dal veterinario gli animali da lui condotti; lo stesso, rilascerà:
 1. attestazione di immunità da malattie infettive, avente data non anteriore a 3 mesi, rispetto al giorno in cui l'allevatore intende iniziare la monticazione;
 2. dichiarazione che gli animali possono essere immessi al pascolo. Tale documentazione potrà essere utilizzata nei modi previsti dal D.P.R. 320/54 , mentre una copia dovrà essere presentata dall'allevatore, agli agenti Forestali, agli Agenti di Polizia Locale e ad ogni agente di Polizia Giudiziaria, tutte le volte che ne facciano richiesta.
- Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive e/o contagiose per il bestiame;
- Il concime prodotto dal bestiame resta acquisito al pascolo, con l'obbligo ai conduttori di rimuovere la postazione entro un periodo massimo di gg. 15.
- I cani, utilizzati per la custodia delle greggi, dovranno essere in regola con quanto previsto dalla Legge 14 Agosto 1991 n. 281 e dalla Legge Regionale del Lazio 21 Ottobre 1997 n. 34 sulla "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo".
- I conducenti del Bestiame hanno l'obbligo di usare ogni cautela per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli ed in caso di infrazione saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, a terzi e cose, dovuti al bestiame.

Articolo 12

Divieti

E' fatto assoluto divieto di:

- Cedere ad altri il diritto di fida
- Sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni fidati in assenza di apposita autorizzazione comunale;
- Immettere nelle aree concesse per il pascolo, un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- Lavare gli autoveicoli per il trasporto bestiame in tutti i fontanili del Comune di Petrella Salto.

Articolo 13

Custodia

- Il bestiame dovrà essere immesso nei pascoli sotto la custodia di un numero sufficiente di persone, che in ogni caso non potrà essere minore di un pastore ogni 450 capi o frazione di bestiame ovi-caprino e di un mandriano per ogni 50 capi o frazione di bestiame bovino, equino e suino.
- Gli allevatori, proprietari di un numero di capi di bestiame inferiore a quanto stabilito nel comma precedente, potranno associarsi ai fini della custodia, rispettando il rapporto minimo previsto fra custodi ed animali;
- Il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso che i territori, i pascoli, o gli stazzi, siano dotati di adeguata recinzione, preventivamente autorizzata, atta ad assicurare il confinamento degli animali;

Articolo 14

Fida

Ogni proprietario per ciascun capo di bestiame autorizzato, deve un diritto di Fida-Pascolo nella misura, che verrà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale, secondo la ripartizione) seguente:

Per i bisogni essenziali di tutti i residenti:

- Bovini fino a 25 capi,
- Equini fino a 25 capi,
- Suini fino a 30 capi,
- Ovi-caprini fino a 300 capi,

per i residenti stanziali

- Bovini oltre 25 capi,
- Equini oltre 25 capi,
- Suini oltre 30 capi,
- Ovi-caprini oltre 300 capi,

per i residenti transumanti

- Bovini oltre 25 capi,
- Equini oltre 25 capi,
- Suini oltre 30 capi,
- Ovi-caprini oltre 300 capi,

Per i capi equi-bovini, nati dopo il 30 marzo di ogni anno e per i capi ovi-caprini nati in alpeggio, non è dovuta fida pascolo.

Il diritto di Fida è dovuto per intero, con il rilascio dell'autorizzazione, anche se non si usufruirà dei pascoli assegnati.

Articolo 15

Monticazione abusiva

I capi di bestiame trovati al pascolo fuori del periodo di monticazione, oppure non identificabili o in assenza di certificazioni sanitarie, sono da considerarsi in monticazione abusiva.

Essi potranno essere catturati e confinati in idonei recinti, dove verranno custoditi per 10 giorni, previo accertamento dello stato sanitario, da parte di un veterinario della ASL.

Trascorso tale termine, il Comune avvierà la procedura per la messa all'asta dei capi non reclamati, o per la macellazione degli stessi, onde recuperare le spese sostenute.

Il proprietario del bestiame catturato, ne potrà rientrare in possesso, provvedendo all'immediato allontanamento dai pascoli dei capi catturati ed al pagamento, oltre alle sanzioni dovute, delle spese sostenute dal Comune per la cattura, per la custodia, per gli accertamenti sanitari e per il mantenimento.

Articolo 16

Ricoveri

I pastori ammessi al pascolo non potranno fare scavi, ricoveri o recinti se non preventivamente autorizzati dal Comune.

Le capanne per il ricovero dei pastori saranno autorizzate solo se nella zona pascoliva assegnata, manchino sufficienti ricoveri già esistenti.

I ricoveri stessi dovranno avere la caratteristica della temporaneità ed essere decorosi, evitando l'utilizzo di materiali a forte impatto ambientale.

Qualora per il ricovero, si utilizzassero roulotte, esse dovranno essere preventivamente autorizzate ed essere rimosse alla fine della stagione di pascolo, insieme a qualsiasi altro materiale depositato presso lo stazzo o il ricovero utilizzato.

Articolo 17

Sconfinamenti

I capi di bestiame in regola con l'autorizzazione all'alpeggio, che pascolano fuori della zona loro assegnata, saranno considerati in monticazione non autorizzata.

Lo sconfinamento occasionale di animali di proprietà di allevatori residenti nei Comuni con pascoli confinanti con il Comune di Petrella Salto e in regola con le Autorizzazioni relative alla monticazione del loro Comune, non sarà contravvenzionato se contenuto entro una fascia adiacente al confine tra comuni di massimo 300 metri. L'occasionale sconfinamento sarà segnalato all'ufficio competente dagli addetti al controllo. La reiterazione sarà ritenuta a tutti gli effetti Pascolo non Autorizzato, così come lo sconfinamento oltre detta fascia.

Articolo 18

Sanzioni

Alle violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nel presente articolo.

Qualora il soggetto che ha commesso un illecito comportante la violazione delle disposizioni del presente regolamento, compia ulteriori illeciti connessi tra loro o costituenti recidive di precedenti comportamenti illeciti, la sanzione amministrativa può essere aumentata progressivamente sino al massimo stabilito.

L'accertamento e la valutazione delle situazioni inerenti alla reiterazione, con riferimento a quanto dettato dal precedente comma, è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 24.11.1981 n. 689.

Per le infrazioni: all'art. 3, all'art. 4, all'art. 11, comma 1, all'art. 12, comma 1, all'art. 13, comma 1 e all'art. 17, del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n°689.

Per le infrazioni: all'art. 11, commi 2, 3, 7, 10, del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 55,00 a € 400,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n°689.

Per le infrazioni: all'art. 11, comma 8, all'art. 12, commi 2 e 4, all'art. 16, del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 250,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla Legge 24 novembre 1981 n°689.

Per le infrazioni all'Art. 15 verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00. Per detta sanzione non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24.11.1981 , n. 689 e la competenza per la determinazione dell'ammontare della stessa, è attribuita al sindaco quale autorità superiore, in base all'articolo 17 della medesima legge.

Tali sanzioni amministrative dovranno essere versate sul c.c.p. n° 15023021 intestato a: Comune di Petrella Salto.

Articolo 19

Controlli

Le funzioni di accertamento delle infrazioni alle norme del presente Regolamento , sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, dal Corpo Forestale dello Stato, ferma restando la competenza generale attribuita a norma dell'art 13 della L. 689/81.

Le funzioni di accertamento possono altresì essere esercitate, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla Legge, da Guardie Volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

I soggetti di cui al comma precedente devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Articolo 20

Autorità competente

Il SINDACO è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 689/81 , nonché è competente a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento alle violazioni (art. 18 L.689/81).

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione.

Articolo 22

Disposizioni finali

Le deroghe previste nel presente regolamento fanno riferimento alla legge regionale n. 39 del 28/10/2002 (norme in materia di gestione delle Risorse Forestali), e relativo Regolamento Regionale di Attuazione del 18 aprile 2005, n. 7 , art. 64, comma b .

Alla stessa legge, al R.D. 30 Dicembre 1923 n° 3267, al Codice Civile e Penale ed al D.P.R. n° 320 del 20/02/1954 , si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento.